

**Legge regionale 29 maggio 2020, n. 22 (BUR n. 80/2020)
(Novellazione) – Testo storico**

**MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2012,
N. 5 “NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE”. MODIFICA
ARTICOLO 11, COMMA 2.**

**Art. 1 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 16
gennaio 2012, n. 5 “Norme per l'elezione del Presidente della
Giunta e del Consiglio regionale”.**

1. Al comma 2 dell'articolo 11 le parole: *“almeno sessanta giorni
prima del giorno delle elezioni”* sono sostituite con le parole:
“almeno cinquanta giorni prima del giorno delle elezioni”.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.